



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "LUIGI SETTEMBRINI"

Via Brecciane, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616

C.M. CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721

e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it

Prot. N.1658 I.1 DEL 06/02/2022

AI GENITORI TUTTI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO

AI DOCENTI

AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

AL DSGA

ATTI SEDE – SICUREZZA

OGGETTO: D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 recante “ Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022).

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.6 del **D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 recante “ Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022);**

COMUNICA:

nuove misure per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (sintesi):

Scuola dell'Infanzia:

Fino a **quattro casi** di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.

È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con **cinque o più casi** di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni. Nella Scuola dell'Infanzia la sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati

Scuola Primaria:

Fino a **quattro casi** di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con **cinque o più casi** di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

Per la permanenza in aula è necessaria la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Scuola Secondaria di I grado:

Con **un caso** di positività nella stessa classe l'attività didattica prosegue per tutti con l'utilizzo di mascherine ffp2.

Con **due o più casi** di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2.

Per la permanenza in aula è necessaria la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Regime sanitario

Con **cinque o più casi di positività**, nella **scuola dell'infanzia** e nella **scuola primaria** e con **due casi o più di positività nella scuola secondaria di I grado**, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'auto-sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo.

RIDEFINIZIONE DELLE MISURE IN CORSO

IN QUESTA FASE DI TRANSIZIONE, NELLE MORE DI CHIARIMENTI CIRCA LA GESTIONE DEI CASI GIA' IN ESSERE, I PROVVEDIMENTI GIA' EMANATI SARANNO OGGETTO DI NUOVA VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 6 co.6 del D.L. 4.2.2022 n. 5 “ l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.”

Pertanto, le disposizioni emanate ai sensi della normativa abrogata, già comunicate alle famiglie, saranno oggetto di ridefinizione e notificate TEMPESTIVAMENTE agli interessati, anche all'esito delle necessarie comunicazioni da parte dell'ASL Distretto 13.

Si allegano:

- Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5;
- Nota del Ministero della salute Prot. 9498 del 04/02/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tiziana D'ERRICO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa

aisensi dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93